

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 49

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, DI VAGNO, COLUCCI, CRESCO, FERRARI MARTE*Presentata il 20 giugno 1979*

Estensione dei benefici connessi alla rinviabilità del servizio di leva fino a 26 anni anche ai giovani lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come si è avuto modo di dire più volte, esistono sensibili differenze di trattamento fra i giovani aventi l'età per assolvere il servizio militare di leva; differenze che vanno assumendo aspetti sempre più vistosi con il crescere del numero di giovani che proseguono negli studi universitari.

L'attuale normativa prevede infatti la possibilità di concedere il rimando della prestazione del servizio di leva agli studenti universitari ed ai giovani iscritti ad uno degli ultimi tre anni degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale rimando è prorogabile, anno per anno, a determinate condizioni, fino al 26° anno di età, con la conseguenza che, per un giovane ventiseienne è molto più facile poter giungere all'esonero in quanto, con il tempo, possono insorgere motivi di dispensa dall'obbligo di compiere il servizio di leva.

Tutto ciò a danno di coloro che, non proseguendo negli studi, devono in ogni

caso, rispondere alla chiamata alle armi al compimento del diciannovesimo anno di età anche se impegnati in corsi professionali o in attività di apprendistato che dovrebbero consentire loro una qualificazione professionale e una definitiva sistemazione nel mondo del lavoro.

Tale stato di cose, oltre ad essere elemento di discriminazione nei confronti di una ben precisa classe sociale, crea un grosso danno agli interessati che si vedono colpire, senza alcuna possibilità di scampo, in un momento particolarmente delicato. Tutto ciò fa sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale della vigente normativa.

A questo punto, forse, sarebbe più semplice e populista proporre di sopprimere il rinvio del servizio militare per ragioni di studio; due ordini di problemi, uno sociale ed uno militare però lo impediscono.

Il problema sociale, trae origine essenzialmente dal fatto che un giovane maturato o diplomato, al termine della scuola

media superiore, si vedrebbe distratto dagli studi proprio al momento più importante dell'iter scolastico, quando riesaminando le proprie tendenze, alla luce della esperienza acquisita, deve effettuare, in piena serenità, l'importante scelta della professione. Evitare ai giovani un tale disagio, con condizionamenti extra scolastici e la probabile perdita di un anno accademico, stante l'attuale durata del servizio di leva, significa certamente dare un contributo alla soluzione dei loro problemi. Ciò è ancora più vero per quegli studenti che intendono iscriversi a corsi di laurea in cui è indispensabile la frequenza.

D'altronde è noto e le statistiche lo confermano, che molti giovani che hanno ottenuto il rimando per motivi di studio dall'adempiere il servizio militare, dopo aver superato l'assillo della scelta della facoltà ed essersi sufficientemente ambientati nel nuovo ordine di studi, decidono di adempiere il servizio di leva nonostante la possibilità di poterlo rimandare fino al conseguimento del titolo accademico.

Si tratta essenzialmente di giovani iscritti a facoltà economico-giuridico-umanistiche che, ultimati gli studi universitari, desiderano entrare nel mondo del lavoro senza ulteriori incertezze.

Per il punto di vista militare si deve evidenziare che la soppressione del rinvio del servizio di leva per ragioni di studio comporterebbe automaticamente l'abolizione nelle nostre Forze armate degli ufficiali di leva ad alta specializzazione (medici, ingegneri, ecc.) con prevedibile richiesta, da parte degli stati maggiori, di aumenti di organici e conseguente dilatazione del bilancio della difesa.

Ciò premesso, non resta che proporre, per eliminare le suddette sperequazioni, che tutti i giovani dichiarati abili ed arruolabili siano messi in condizione di poter chiedere, anche per motivi di lavoro, di espletare con ritardo il servizio militare, così come accade per gli studenti.

A tal fine occorre prevedere che questi giovani possono avanzare ai consigli di leva, all'atto in cui vengono dichiarati

abili ed arruolati, una domanda nella quale indichino l'anno in cui desiderano essere chiamati alle armi.

Tale periodo deve essere compreso fra l'anno in cui compiono il 20° e quello in cui giungono al compimento del 26° anno di età.

La domanda è irrevocabile.

Per impedire strumentalizzazioni, sempre possibili da parte di chi non comprende a pieno il fine sociale e costituzionale della presente norma, sembra opportuno stabilire che la concessione, a qualunque titolo, del rimando non consente al giovane, in futuro, di poter beneficiare di eventuali esoneri per circostanze che nel tempo si dovessero verificare per espressa volontà dell'interessato (per esempio matrimonio, nascita di figli, ecc.).

Per garantire l'afflusso annuale del numero di reclute necessarie alle Forze armate ad assolvere i compiti istituzionali, il Ministero della difesa avrà la facoltà di anticipare la chiamata alle armi di quei giovani che hanno chiesto il rimando a qualsiasi titolo, a partire da quelli che compiono, nell'anno in cui avviene l'incorporamento, il ventunesimo anno di età, partendo da quelli nati il 1° gennaio fino al raggiungimento del numero di giovani da incorporare alle armi nell'anno stesso.

Si è voluto fissare l'età di 21 anni in quanto una età inferiore potrebbe colpire molti giovani che per una qualsiasi ragione si trovino in leggero ritardo nell'inizio della loro attività lavorativa o scolastica.

Con il presente provvedimento e con la possibilità di poter anticipare il servizio militare di leva all'età di 17 anni concessa dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, si ritiene di aver offerto, in uguale misura a tutti i cittadini in età per adempiere al dettato costituzionale, una larga gamma di possibilità per fare sì che questo obbligo-diritto venga disimpegnato senza alcun grave inconveniente, sia nel campo del lavoro sia nel campo scolastico, venendo così incontro ad istanze tanto vivamente sentite dal mondo giovanile.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

È concessa a tutti i giovani, iscritti nelle liste di leva, la facoltà di richiedere il rinvio per adempiere all'obbligo militare fino al compimento del 26° anno di età.

Per ottenere tale rinvio gli interessati devono avanzare ai consigli di leva apposita domanda, precisando l'anno in cui desiderano essere chiamati.

Tale periodo deve essere compreso fra l'anno in cui l'interessato compie il 20° e quello in cui giunge al compimento del 26° anno di età.

La domanda è irrevocabile.

ART. 2.

Per garantire l'afflusso annuale del numero delle reclute necessarie alle Forze armate per assolvere ai compiti istituzionali, il Ministero della difesa ha facoltà di anticipare la chiamata alle armi anche dei giovani che hanno chiesto, a qualsiasi titolo, il rinvio e che compiono nell'anno solare in cui avviene l'incorporamento, il 21° anno di età, partendo da quelli nati il 1° gennaio fino al raggiungimento del numero di giovani da incorporare nell'anno.

ART. 3.

Ai giovani che, per qualunque motivo, abbiano usufruito di rinvii, prima di adempiere il servizio di leva, non è consentito di poter beneficiare di eventuali motivi di esonero per circostanze che nel tempo si dovessero verificare per espressa volontà dell'interessato.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardanti il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per motivi di studio.